



# COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV SETTORE FUNZIONALE "ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI"

## NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ISTRUZIONI E PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO ANNO 2021

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMU INFORMA I CONTRIBUENTI

Entro il **16 giugno 2021** deve essere effettuato il versamento dell'**acconto nuova IMU** per l'anno 2021 (per esenzioni/agevolazioni ved. rispettive sezioni informative, di seguito riportate).

**MODALITÀ DI PAGAMENTO, ALIQUOTE E DETRAZIONI** (art.1, comma 762 e 765, L. n.160/2019) - Il pagamento dell'acconto IMU 2021 è effettuato in autoliquidazione, esclusivamente a mezzo modello F24, in misura pari al 50% dell'importo dovuto, applicando aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, con conguaglio sulla rata a saldo.

Si riportano aliquote della nuova IMU approvate con la deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n.19 del 24/08/2020, applicabili ai sensi dell'art.1, comma 169, L. n.296/2006, da utilizzare per il pagamento dell'acconto nuova IMU 2021:

- > altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli diversi da quelli esenti: **10,60 per mille**;
- > fabbricati rurali strumentali (art.1, comma 750, L. n.160/2019): **0,01 per mille**;
- > fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.1, comma 751, L. n.160/2019): **0,01 per mille** (dal 2022 esenti);
- > abitazione principale (solo le cd. "abitazioni di lusso", iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze: **5 per mille**;

**DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE** (solo per le cd. "abitazioni di lusso", iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze: **euro duecento**.

### NUOVA IMU anno 2021 - principali agevolazioni applicabili

**COMODATO D'USO GRATUITO** (art.1, comma 747, L. n.160/2019) - Riduzione del 50% della base imponibile della nuova IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

**TERRENI AGRICOLI** (art.1, comma 758, L. n.160/2019) - Esenzione dal pagamento della nuova IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali *con iscrizione previdenza agricola*, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. In tal caso, l'esenzione riguarda sia i terreni agricoli che i terreni incolti: la Corte di Cassazione, con Sentenza n.7369/2012, ha chiarito che i terreni incolti sono da considerarsi comunque agricoli in base al fatto che tali terreni potenzialmente possono essere destinati all'utilizzo agricolo, pur non essendo condotte attività agricole sugli stessi.

**IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO** (art.1, comma 760, L. n.160/2019) - Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n.431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

A tal fine, si porta a conoscenza che, in data 03 marzo 2020, le OO.SS. degli inquilini e degli assegnatari Sunia, Sicut, Uniat, e Federcasa e le Associazioni dei proprietari Confedilizia, Uppi e Asppi, hanno depositato, presso la Casa Comunale, il nuovo Accordo Territoriale valido per la stipula dei contratti a canone concordato, ai sensi della L. n.431/1998, scaricabile dal sito comunale cliccando sul seguente link:

<https://www.misterbianco.gov.it/settore-tributi/imu-tasi/accordo-territoriale-legge-431-1998.aspx>

**PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO** (art.1, comma 48, L. n.178/2020) - Riduzione della metà della nuova IMU dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

**ESENZIONI COVID-19** (art.6-sexies, comma 1 e 2, L. n.69/2021) - Esenzione dal pagamento della I rata concessa ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, che abbiano subito, nell'anno 2020, una riduzione del 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi rispetto all'anno 2019.

È possibile calcolare l'acconto della nuova IMU e stampare sia il report che il modello F24 compilato **utilizzando l'utility** disponibile sulla homepage del sito [https://www.amministrazionecomunali.it/imu/calcolo\\_imu.php](https://www.amministrazionecomunali.it/imu/calcolo_imu.php).

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

**Orari di ricevimento Servizio Tributi - sede uffici via A. Gramsci n.2 - Misterbianco (sono previste restrizioni a causa del COVID-19):**

lunedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

(si riceve solo per appuntamento: tel. 095/7556524-23-20)

Il Funzionario Responsabile nuova IMU  
Dott. Mario Coca